

**N. R.G. 7958/2019**



**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**IL GIUDICE**

- letti gli atti, a scioglimento della riserva;
- rilevato, innanzi tutto, che l’art. 5, comma 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che i commi 1-bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- osservato, quindi, che è pacifico – e, comunque, documentalmente provato - che la creditrice opposta avesse depositato istanza di ammissione al passivo del fallimento della \_\_\_\_\_, debitrice principale, il 25 settembre 2018, ben oltre un anno dopo la dichiarazione di fallimento (pronunciata il 26 gennaio 2017);
- ritenuto che il fallimento del debitore principale determini la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell’art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24296);
- ritenuto, inoltre, che la stessa creditrice procedente non possa utilmente invocare la deroga a tale ultima disposizione contenuta nell’art. 6 dei contratti di fideiussione “omnibus” posti a fondamento della sua pretesa;
- ritenuto, infatti, che la predetta clausola sia, al pari di altre, conforme al modello ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 perché ritenuto



anticoncorrenziale e, pertanto, affetta da nullità (Cass. 26 settembre 2019, n. 24044);

- ritenuto, pertanto, che sussistano gravi motivi;
- visti gli artt. 649 c.p.c. e 5 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28

**P.Q.M.**

sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1303/2019 del 16 luglio 2019;

assegna alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;

rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 15 giugno 2021.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 26 giugno 2020

Il Giudice

Stefano Greco

